



# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

## ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ord. N. 123 del

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 191 del D.lgs. 152/2006 e 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 per garantire la continuità del servizio di raccolta dei rr.ss.uu. nel territorio del Comune di Misilmeri.**

Il Responsabile dell'Area 5 sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza:

**Premesso che:**

- il Comune di Misilmeri fa parte del Co.In.R.E.S. ATO PA 4 in liquidazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- con deliberazioni del C.d.A. del Co.In.R.E.S. nn. 10, 11 e 12 di febbraio 2010, il Consorzio ha preso atto dell'impossibilità a gestire la raccolta dei rifiuti, demandando ai Comuni soci di occuparsi in via d'urgenza del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rsu dei rispettivi territori comunali a proprie cure e spese, con il solo obbligo di utilizzare il personale già in forza al Consorzio, per scongiurare gravi minacce per la salute pubblica;
- con legge regionale finanziaria n. 3/2013 è stato prescritto il termine di cessazione giuridica degli ATO rifiuti al 30 settembre 2013, con conseguente cessazione dei poteri per la gestione integrata dei rifiuti, che sarebbe passata alle costituende S.R.R. di cui alla legge regionale 09/2010 e ss.mm.ii.;
- è stata costituita, presso l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della l.r. n. 11/2010 e 19 comma 2 bis della l.r. n. 9/2010 e ss.mm.ii. con la nomina di un Commissario straordinario, a far data dal 01 ottobre 2013 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014;

- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/Rif del 27 dicembre 2013 si è disposta la gestione separata del ciclo dei rifiuti da parte di Commissari straordinari di nomina regionale che agevolasse, al contempo, l'avvio della gestione della S.R.R. con efficacia sino al 15 gennaio 2014;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2014 si sono prorogati gli effetti della ordinanza n. 8/Rif fino al 30 aprile 2014;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 29 aprile 2014 si sono reiterati gli effetti della ordinanza 8/Rif a far data dal 01 maggio 2014 e sino al termine massimo del 30 settembre 2014;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 26 settembre 2014 si sono reiterati gli effetti della ordinanza 8/Rif a far data dal 01 ottobre 2014 e sino al 15 gennaio 2015;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 14 gennaio 2015 si sono reiterati gli effetti della ordinanza 8/Rif a far data dal 16 gennaio 2015 e sino al 30 giugno 2015;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/Rif del 30 giugno 2015 si sono reiterati gli effetti della ordinanza 8/Rif a far data dal 01 luglio 2015 e sino al 14 luglio 2015;
- con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 si si è fatto ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della regione siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti per mesi 6 (sei);

**Visto** l'art. 10 comma 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/rif del 14.07.2015 che recita *“nelle more della attuazione della procedura ordinaria prevista dalla l.r. n. 9/2010 e di quella dettata dal presente provvedimento che le attuali gestioni, in deroga all'art. 19 comma 2-bis della l.r. n. 9/2010, delle società e dei consorzi d'ambito continuino ad operare al fine di evitare interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti e al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente”*;

**Considerato che:**

- questo Comune appronta e sostiene, a proprie cure e spese, le risorse strumentali necessarie alla gestione dei rifiuti (automezzi, carburanti, costi di smaltimento, attrezzature e beni vari), con l'utilizzo del personale consortile deputato alla raccolta e trasporto dei rifiuti;

- attualmente, per l'effettuazione del servizio questa Amministrazione si avvale del nolo a freddo (full-service) di n. 4 autocompattatori da 25/27 mc tre assi e di n. 2 automezzi leggeri con vasca 5/6 mc q.li 3,5 satelliti;

**Atteso** che a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 29 luglio 2015, con immediata esecuzione, avente ad oggetto “ ordinanza n° 20/Rif del Presidente della Regione Sicilia. Atto di indirizzo”, è stato predisposto dall'ufficio preposto un Piano Operativo d'Urgenza, alternativo al Piano di Intervento ai sensi delle Legge 9/2010 e ss.mm.ii., mirato all'istituzione sul territorio Comunale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in regime di raccolta differenziata.

**Vista** la determina n. 24 A/5 del 04.03.2015 del Responsabile dell'Area 5 avente ad oggetto “ *Fornitura di n. 4 autocompattatori e n. 2 automezzi leggeri, per sette mesi, per la raccolta dei RSU, mediante nolo a freddo*” con la quale si procedeva ad appaltare il servizio indicato in oggetto con la procedura aperta (art. 55 del codice dei contratti) in applicazione del principio dell'offerta del prezzo più basso, disciplinato dall'art. 82 del codice dei contratti.

**Visto** che a seguito di esperimento di gara in data 20.04.2015 e della determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 77/A5 del 07.05.2015 veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria del “servizio di che trattasi” alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in c.da Vignarelli Zona Artigianale – Floridia (SR) per l'importo di € 174.929,83 al netto del ribasso d'asta oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 213.414,39.

**Visto** il contratto d'appalto rep. n. 11 del 22.10.2015 stipulato tra questo Ente e la ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in c.da Vignarelli Zona Artigianale – Floridia (SR), per il nolo a freddo di automezzi per la raccolta e trasporto dei RSU per sette mesi decorrenti dal 22.04.2015 al 21.11.2015.

**Considerato** che con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 253/A5 del 18.11.2015 si è disposto la prosecuzione del servizio in regime prorogatio con la ditta TECH SERVIZI s.r.l., ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del capitolato d'onori, sino al 31.12.2015, in quanto il Comune di Misilmeri (PA) alla data data di scadenza non poteva dare seguito a procedure di gara aperta per mancanza della Centrale Unica di Committenza prevista dal Codice dei Contratti.

**Dato atto:**

- che con deliberazione di G.C. del Comune di Bagheria n. 187 del 02.12.2015, immediatamente eseguibile, a seguito di accordo di collaborazione dei Sindaci del Comuni di Bagheria e Misilmeri, è stato istituito l'ufficio centralizzato della Centrale Unica di Committenza (CUC) nell'ambito del Settore LL.PP. del predetto Comune;
- che con deliberazione di G.C. n. 190 del 02.12.2015, immediatamente eseguibile, il Comune di Bagheria ha approvato il relativo regolamento di funzionamento, a tal uopo redatto;
- che con deliberazione di G.C. n. 90 del 03.12.2015, immediatamente eseguibile, il Comune di Misilmeri ha approvato il suddetto regolamento per il funzionamento della CUC istituita tra i Comuni di Bagheria (capofila) e Misilmeri;
- che l'ufficio preposto all'igiene ambientale ha predisposto gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d'onere per l'indizione di procedura aperta finalizzata all'approvvigionamento del servizio di nolo a freddo di automezzi per la raccolta e trasporto dei rsu, trasmettendoli in data 22.12.2015 alla CUC con sede in Bagheria (PA);

**Ravvisata** la necessità e l'urgenza che nelle more dell'espletamento della gara e della successiva stipula del contratto col nuovo contraente per l'affidamento del servizio di nolo a freddo di automezzi, si rende necessario ed urgente nonché indifferibile procedere ad assicurare la continuazione del servizio di igiene urbana per 3 (tre) mesi decorrenti da 01.01.2016 al 31.03.2016;

**Preso atto**

- che è indispensabile scongiurare la crisi e la grave emergenza igienico sanitaria che ne conseguirebbe dall'interruzione del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U.
- che per prevenire l'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti nelle more dell'espletamento della gara; all'attuale situazione emergenziale non può farsi fronte né con mezzi ordinari né con le procedure amministrative previste per gli affidamenti a terzi.

**Pertanto**

- si reputa urgente ed inderogabile garantire la continuità del servizio continuando l'affidamento del servizio, per mesi tre, tempo questo ritenuto necessario per la

conclusione dell'espletamento delle procedure di gara aperta per individuazione dei nuovi contraenti ed alla stipula dei rispettivi contratti d'appalto;

**Visti:**

- la nota prot. n. 38004 del 23/12/2015 con la quale il Comune di Misilmeri ha richiesto alla Ditta Tech Servizi S.r.l. la disponibilità alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni del contratto in essere;
- la nota prot. n. 38107 del 24/12/2015 con la quale la Ditta Tech Servizi S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità alla continuazione del servizio alle stesse condizioni di cui al contratto rep. n. 11 del 22.10.2015;

**Considerato** che la soluzione delle problematiche sopra evidenziate può essere attuata attraverso l'emissione di apposita ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 191 del D.lgs. 152/2006 e 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 per il periodo strettamente necessario al completamento della procedura di gara in itinere.

**Visto** il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visto** il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

**Vista** la l.r. 9/2010 e ss.mm.ii;

**Vista** la l.r. 3/2013 e ss.mm.ii;

Per quanto sopra

**PROPONE**

in quanto ritenuto necessario ed improcrastinabile, di prorogare la gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 per dare continuità al servizio, con l'emissione di apposita Ordinanza Sindacale regolante lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento RSU, che preveda l'affidamento del servizio di nolo a freddo alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., con sede in c.da Vignarelli – Zona Artigianale FLORIDIA (SR), di n° 4 autocompattatori e n° 2 automezzi con vasca 5/6 mc q.li 3,5 alle stesse condizioni dell'affidamento in atto, per mesi 3 a far data dal 01.01.2016 e sino al 31 marzo 2016.

addì, 30.12.2015


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1**

(Geom. V. Mucè)



**IL RESPONSABILE DELL'AREA 5**

(Geom. Rosolino Raffa)



## IL SINDACO

**Vista** la sopra esposta proposta di emissione di Ordinanza e ritenuto di farla propria per prevenire una possibile grave emergenza sanitaria nel territorio comunale;

**Considerata** l'urgenza ed imprescindibile necessità di continuare a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale;

**Ritenuto** assolutamente necessario attuare tutti gli strumenti utili a garantire la corretta e regolare effettuazione del servizio di raccolta dei RSU, con le iniziative in corso di esecuzione;

**Ravvisata** l'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare emergenze sanitarie e di tutela ambientale;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. che testualmente recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;”*

**Visto** l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. che testualmente recita: *“Il Sindaco quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana .....omissis...”*;

**Visto** l'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che *“qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente .....omissis.....”*;

## ORDINA

- Per i motivi di cui sopra, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU sul territorio comunale, di procedere

all'affidamento del servizio di nolo a freddo di n° 4 autocompattatori e n° 2 automezzi con vasca 5/6 mc q.li 3,5, alla ditta TECH SERVIZI s.r.l., con sede in c.da Vignarelli – Zona Artigianale FLORIDIA (SR), agli stessi patti e condizioni dell'affidamento in atto, per 3 (tre) mesi decorrenti dal 01.01.2016 al 31.03.2016, e pertanto alle stesse condizioni di cui all'ultimo rateo mensile di € 24.989,97 oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 91.463,28 che verranno erogati dopo presentazione di fattura contabile da parte della ditta;

- di incaricare il Responsabile dell'Area 5 per l'assunzione del relativo impegno di spesa contabile per l'importo preventivabile corrispondente a quello attualmente corrisposto determinato sulla base del servizio sino al 31.03.2016;

### **DISPONE**

- che il Responsabile dell'Area 5, provveda con la massima urgenza e tempestività alla notifica del presente provvedimento alla ditta TECH SERVIZI s.r.l. con sede in c.da Vignarelli – Zona Artigianale FLORIDIA (SR);
- che l'ufficio di segreteria provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza in copia andrà inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Palermo, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, al Legale Rappresentante/Liquidatore del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, al Commissario Straordinario del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, alla Stazione Carabinieri di Misilmeri, all'ASP PALERMO n. 6 – Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

L'Amministrazione Comunale, si riserva, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni formalizzato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la facoltà di ricorrere al recesso unilaterale dell'affidamento, laddove dovessero sussistere motivi di pubblico

interesse. Qualora venga esercitata tale facoltà, la ditta fornitrice del servizio non avrà diritto ad alcuna indennità e ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello legittimamente maturato a fronte della prestazione resa sino al momento in cui il recesso unilaterale, sulla base della comunicazione formalizzata dall'Amministrazione Comunale, diviene operativo.

**IL SINDACO**

(D.ssa Rosalia Stabile)  
*Rosalia Stabile*